



Decreto Dirigenziale n. 53 del 20/01/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "GESTIONE PRODUTTIVA DEL COMPARTO ESTRATTIVO DI BASALTO LOC. ACQUAMARA C07CE_01. CUP 7171" NEL COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO (CE). PROPOSTO DALLA SOC. CA.MO.TER S.R.L. -CUP 7171.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- g. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 561172 del 18/08/2014 contrassegnata con CUP 7171 la Soc. Ca.Mo.Ter s.r.l. con sede in Bacoli (NA) alla via G. D'Annunzio n.54, (già via Lungolago 2° trav. N°54) ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto *"Gestione produttiva del comparto estrattivo di basalto loc. Acquamara C07CE_01"* da realizzarsi nel comune di Rocca d'Evandro (CE);
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dall'ing. Antonio del Gaudio e dalla d.ssa Nevia Carotenuto iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, con note prott. nn.709206 e 843333 rispettivamente del 24/10/2014 e del 11/12/2014, il sopracitato Gruppo istruttore ha prodotto richieste di integrazioni documentali riscontrate dal proponente con note prott. nn.883526 e 67451 rispettivamente del 30/12/2014 e del 02/02/2015;

RILEVATO:

- a. che, detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 08/07/2015 , sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo si è determinata come segue:
 - a.1 *"La Commissione, considerato che nello Studio di Impatto Ambientale è riportato che "Il primo tratto della rete è costituito dalla strada che consente l'accesso alla cava dall'asse est-ovest di collegamento tra località Le Quercie, sita nel Comune di Galluccio, e località Acquamara, sita nel Comune di Rocca d'Evandro. Tale percorso sarà ampliato, adeguandolo alle esigenze legate al passaggio di automezzi pesanti che faranno la spola tra il comparto minerario di estrazione e l'area di lavorazione del basalto. Tale percorso sarà reso fruibile anche per i turisti i quali potranno visitare i quattro bacini idrici artificiali, ma naturalizzatisi col tempo, che costeggiano la suddetta strada, nonché le aziende vitivinicole presenti nella zona" e che tale previsione di ampliamento e adeguamento stradale non trova riscontro nella documentazione progettuale presentata, decide di chiedere chiarimenti in merito all'adeguatezza della viabilità esistente a consentire il passaggio dei mezzi per il trasporto del materiale dal comparto all'area di lavorazione del basalto."*
- b. che l'esito della Commissione del 08/07/2015 così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Soc. Ca.Mo.Ter s.r.l. con nota prot. reg. n.517646 del 24/07/2015;
- c. che, con pec del 31/07/2015, i cui allegati sono stati acquisiti al prot.543611 del 03/08/2015, il proponente ha trasmesso una relazione esplicativa, successivamente integralmente sostituita con trasmissione via pec del 04/09/2015 di una nuova relazione. In tale Relazione il proponente ha attestato che le caratteristiche della viabilità di accesso al comparto sono tali da non richiedere lavori di adeguamento se non l'istallazione della segnaletica e la periodica manutenzione.
- d. che, la cartografia presentata risulta coerente con le previsioni progettuali, nelle quali è compresa la viabilità di accesso al comparto.
- e. che, in sede di analisi delle integrazioni, il Gruppo istruttore, ha rilevato che nella scheda istruttoria del 22/05/2015 allegata al verbale della Commissione VIA del 08/07/2015 nell'indicazione delle particelle interessate dalla strada di accesso al comparto non è riportata, per mero errore materiale, la p. 122p del Fg. 28, interessata da tale accesso.
- f. Che, la Commissione V.I.A. – VAS nella seduta del 22/09/2015 ha condiviso la proposta del gruppo istruttore ed ha deciso di esprimere parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni, specifiche e chiarimenti:

f.1 PRESCRIZIONI:

- f.1.1 la viabilità interna al comparto dovrà essere realizzata in modo tale da essere adeguata costantemente all'andamento dei lavori estrattivi e contemporaneamente garantire la sua funzionalità per le cure colturali e le successive verifiche da effettuarsi sulle aree già oggetto di recupero ambientale, comprese quelle delle pareti inclinate, per tutta la durata del progetto e fino alla dichiarazione di estinzione della cava le cui procedure interverranno allo scadere al diciannovesimo anno previsti dal progetto tenendo della prescrizione di cui al successivo punto 16;
- f.1.2 l'area del cantiere estrattivo dovrà essere obbligatoriamente recintata secondo le pertinenti disposizioni della NdA del PRAE, in particolare prevedendo una distanza di 20 cm tra il suolo e la rete al fine di consentire il passaggio della piccola fauna;
- f.1.3 tutti gli automezzi adibiti al trasporto del materiale estratto dovranno essere dotati di cassoni a tenuta e viaggiare con la copertura superiore chiusa con qualsiasi condizione meteorologica;
- f.1.4 dovranno essere effettuate periodiche verifiche dell'area posta nei settori nord e nord est, prima dello sviluppo della coltivazione nella sesta e settima fase (ultimi 4 lotti) al fine di assicurare la sistemazione e la stabilità delle scarpate nella parete piroclastica per la regimentazione ed eliminazione delle acque provenienti dal sovrastante bacino. Se la realizzazione del citato fosso di guardia è prevista solo allorquando si svilupperanno la sesta e la settima fase, durante le fasi di coltivazione dovranno essere realizzate opere di regimentazione idrica a protezione delle stesse durante il loro sviluppo;
- f.1.5 la realizzazione degli interventi strutturali nell'ambito del comparto dovrà avvenire secondo le modalità descritte nella sez. E Tavola Rel. alle pagg 12 e 13;
- f.1.6 la sistemazione dei versanti dovrà avvenire contestualmente alla realizzazione dei fronti gradonati apportando il materiale sugli stessi man mano che ciascuno sarà realizzato (durante la fase di coltivazione del singolo lotto) e contemporaneamente all'inizio della coltivazione del fronte a partire dalla platea nel frattempo realizzata. È fatto divieto di versare il materiale utile alla ricomposizione ambientale dall'alto del fronte che verrà realizzato a conclusione di ciascun lotto o fase di coltivazione;
- f.1.7 dovrà essere garantita la permanenza nella sua attuale collocazione dell'esemplare di quercia secolare (300 anni) presente nell'aia pertinente il fabbricato rurale contiguo all'area del comparto. È fatto altresì divieto di arrecare danni al suddetto esemplare; la localizzazione e lo stato di tale quercia secolare dovranno essere accertati in sede di sopralluogo congiunto con il Corpo Forestale dello Stato di cui al punto successivo;
- f.1.8 gli esemplari di olivo e gli esemplari di querce camporili attualmente presenti nell'area del comparto dovranno essere censiti, prima dell'inizio dei lavori previsti dal comparto, attraverso un apposito sopralluogo congiunto con il Corpo Forestale dello Stato; gli esemplari presenti dovranno essere quantificati in numero, localizzati su planimetria e successivamente espianati e conservati in condizioni atte a garantirne la sopravvivenza e il loro riutilizzo nell'ambito del progetto di recupero;
- f.1.9 lo stoccaggio del terreno vegetale derivante dallo scotico dovrà avvenire internamente al comparto (Tavola E2a1 del dicembre 2014) in accumuli temporanei di altezza non superiore ai 2 - 3 metri con pendenza in grado di garantire la loro stabilità ed inoltre dovrà essere garantita l'effettuazione di operazioni colturali atte a preservare le caratteristiche fisico - chimiche e biologiche del terreno e il corretto allontanamento delle acque.
- f.1.10 le dimensioni dello strato di terreno vegetale da apporre sulle superfici rimodellate dovrà essere idoneo a garantire il buon andamento e la riuscita del progetto di recupero ambientale; in ogni caso l'ultimo strato di terreno da apporre non dovrà essere inferiore a 50 cm nelle zone ove sono previste le piantumazioni di essenze arbustive e a 100 cm ove sono previste le piantumazioni delle specie arboree;
- f.1.11 l'eventuale terreno vegetale di provenienza esterna al sito estrattivo, da utilizzare per il ripristino dello strato di coltivo, dovrà presentare caratteristiche fisico - chimiche e granulometriche simili a quello dei terreni attualmente presenti nell'area del comparto; a tal fine, in quelle che saranno le future aree di scotico dovranno essere effettuati dei prelievi di

suolo a campione (almeno 5 per ettaro) da sottoporre ad analisi, effettuando il prelievo in superficie per una osservazione superficiale o speditiva o secondo la tecnica del minipit (o pozzetto) cioè uno scavo di circa 50 cm di profondità, utile per verificare le condizioni dello strato maggiormente interessato dalle radici che è quello che si prevede in genere di scoticare; le analisi da effettuarsi sui campioni dovranno essere almeno quelle di seguito citate: tessitura (USDA), reazione (pH in H₂O), sostanza organica (%), calcare totale (%), calcare attivo (%), capacità di scambio cationico (meq/100), salinità; anche se il progetto all'attualità non prevede apporti dall'esterno di terreno vegetale, tali indagini dovranno essere ugualmente effettuate a scopo cautelativo, qualora in fase di esecuzione degli interventi di ricomposizione si rendessero necessari tali apporti dall'esterno;

- f.1.12 le attività di ricomposizione vegetazionale dovranno essere condotte rispettando i criteri e le specie indicate nello Studio Agronomico (El. D), con particolare riguardo alle specie indicate al fine di ricreare un ambito agricolo connotato da una notevole biodiversità e dalla presenza di specie utili all'alimentazione della fauna selvatica. Non dovrà essere previsto l'utilizzo della Robinia pseudoacacia;
- f.1.13 nel progetto di recupero vegetazionale la tempistica dovrà prevedere, in sequenza, prima la semina delle essenze erbacee e dopo un intervallo minimo di due anni la piantumazione di quelle arbustive e arboree;
- f.1.14 nell'area di ricostituzione della macchia mediterranea la piantumazione delle essenze arboree, come anche la disposizione delle macchie arbustive, dovrà evitare la rigida sistematicità dell'impianto; si dovranno alternare le specie, anche sfalsando opportunamente le forme, per evitare la realizzazione di rigidità geometriche e dare un assetto più naturale alla disposizione;
- f.1.14 nelle aree del comparto ove è prevista la realizzazione di un oliveto, di un vigneto e di un seminativo dovranno essere piantumati dei nuclei di macchia mediterranea (almeno 2 - 3/ha) e dei singoli esemplari arborei (almeno 3/ha) utilizzando anche specie utili all'alimentazione della fauna selvatica onde favorire la ricolonizzazione dell'area da parte delle specie animali preesistenti lo scavo ed inoltre assicurare una maggiore biodiversità in termini di specie vegetali nell'area pianeggiante;
- f.1.16 le cure colturali, fatta salva la durata delle attività di estrazione pari a quattordici anni, dovranno protrarsi per almeno cinque anni successivi al completamento del recupero ambientale;
- f.1.17 prima dell'inizio dei lavori è necessaria la presentazione all'Autorità competente all'autorizzazione, ai fini delle necessarie verifiche, del Piano di Gestione dei rifiuti rispondente alle disposizioni di cui al Dlgs 117/2008, il Piano di Gestione dei Rifiuti dovrà comprendere anche la gestione dei rifiuti provenienti dallo smantellamento delle infrastrutture per l'estrazione previste dal progetto;
- f.1.18 dovranno essere rispettate tutte le misure di mitigazione descritte nell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale. Allegato tecnico" dell'ottobre 2014, opportunamente riviste e coordinate con il presente quadro prescrittivo, ove necessario;
- f.1.19 dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio ambientale con riferimento alle seguenti tematiche: polveri; rumore; vibrazioni; aspetti naturalistici (ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche del sito, con riferimento particolare allo stato delle fitocenosi e anche agli aspetti faunistici acque sotterranee (in termini di posizione dell'acquifero rispetto alla quota minima del comparto e oscillazioni della falda al di sotto del sito di intervento). Tale piano, partendo dalle specifiche relative al monitoraggio di cui all'elaborato "Studio di Impatto Ambientale. Allegato tecnico" dell'ottobre 2014, dovrà descrivere nel dettaglio le attività a farsi, comprensive della frequenza, e le modalità di restituzione dei dati. Tutte le attività dovranno essere dettagliate con riferimento sia alle metodologie che alle attività da porre in essere (da descrivere sia in termini qualitativi che quantitativi). I piezometri per la rilevazione dei dati sulle acque sotterranee dovranno essere localizzati in modo da restituire un quadro rappresentativo dell'oscillazione della falda. Il Piano dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in materia di VIA, al dipartimento ARPAC competente per territorio e al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta. Su tale Piano di

Monitoraggio l'Autorità competente in materia di VIA si esprimerà, nei termini consueti della VIA, sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta da ARPAC;

- f.1.20 con cadenza quinquennale, calcolata dall'inizio delle attività di cui al progetto, la Ca.Mo.Ter. dovrà produrre una relazione inerente le attività svolte, i dati di monitoraggio rilevati e tutte le informazioni necessarie a garantire la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di VIA. Tale relazione, corredata dai necessari documenti tecnici, dovrà essere trasmessa per le eventuali determinazioni all'Autorità competente in materia di VIA, al Genio Civile di Caserta, al dipartimento ARPAC competente per territorio e al Corpo Forestale dello Stato. Sulla scorta dei riscontri degli organismi sopraccitati, l'UOD 52 05 07 provvederà ad effettuare, avvalendosi degli organi tecnico amministrativi operanti nell'ambito delle istruttorie delle procedure di VIA, la citata verifica di ottemperanza;
- f.1.21 considerata la durata del progetto, per la quale si deve tener conto anche della prescrizione di cui al punto 16, si ritiene necessario che il progetto de quo venga assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del Dlgs 152/2006) con cadenza decennale i cui termini decorrono dall'avvio dei lavori. La verifica di assoggettabilità a farsi non interrompe i lavori di realizzazione del progetto de quo, sempre che le verifiche di ottemperanza precedentemente espletate si siano concluse con esito favorevole. La verifica di assoggettabilità decennale assorbe la verifica di ottemperanza per il quinquennio di riferimento.

SPECIFICHE E CHIARIMENTI

Si specifica che nella descrizione del progetto si fa riferimento alla circostanza che l'area del Comparto, di circa 10 ha, è inserita in un'area più vasta di circa 300 ha, ricadente anche nel Comune di Galluccio, per la quale è previsto un programma di valorizzazione più ampio e differenziato composto da vari interventi di diversa tipologia. Inoltre sempre nella descrizione del progetto si fa riferimento alla circostanza che il materiale estratto sarà trasportato ad un'area di lavorazione inerti, già allo stato esistente, attraverso una viabilità (elaborato ATAV1) che dovrà essere adeguata al passaggio dei mezzi pesanti. Nella ricomposizione ambientale vengono infine riportate anche le seguenti attività delle quali non si trova riscontro negli elaborati progettuali:

- c) *realizzazione di un'area di rifugio, lungo la viabilità a servizio del comparto, con siepi, macchie boscate, aree incolte e zone umide in cui sia possibile la sosta e la riproduzione di specie animali e vegetali selvatiche;*
- d) *realizzazione, fra la viabilità comunale, l'area di rifugio e le vaste superfici destinate a pascolo e seminativo, di una stradina campestre in terra battuta, per consentire il passaggio dei mezzi agricoli e/o di un percorso equestre;*

Si chiarisce che il progetto sottoposto a VIA – VI dalla Ca.Mo.Ter. comprende esclusivamente la realizzazione del Comparto di basalto e che tale progetto non include nessuna delle altre opere previste dal protocollo d'intesa inerente la "Valorizzazione produttiva integrata di Acquamara" interessante circa 300 ha né tanto meno: gli adeguamenti della viabilità esistente al fine di trasportare il materiale dalla cava all'area di lavorazione degli inerti; la lavorazione degli inerti che già oggi si svolge in un'area contigua al fiume Garigliano; la realizzazione di un'area di rifugio, lungo la viabilità a servizio del comparto, con siepe, macchie boscate, aree incolte e zone umide in cui sia possibile la sosta e la riproduzione di specie animali e vegetali selvatiche; la realizzazione, fra la viabilità comunale, l'area di rifugio e le vaste superfici destinate a pascolo e seminativo, di una stradina campestre in terra battuta, per consentire il passaggio dei mezzi agricoli e/o di un percorso equestre.

Si chiarisce inoltre che la progettazione prevede anche la realizzazione dell'accesso al comparto che impegna particelle esterne a quelle indicate nella perimetrazione. Tali particelle aggiuntive, impegnate in parte, sono Fg. 28, pp 122p, 181p, 180p e 38p, come risultano dall'elaborato ETAV6.

Al fine di individuare univocamente gli interventi a farsi si specificano di seguito i riferimenti catastali delle opere previste dal progetto in valutazione:

- Comparto: Fg. 28, pp 42, 46p, 51, 52, 53, 54, 55p, 56, 57, 58, 59, 69, 104, 105, 106, 125, 127p, 128, 146, 147, 148, 157, 161, 162, 178p, 239, 240, 5009p, 5010p
- Accesso al comparto: Fg. 28, pp 122p, 181p, 180p e 38p

Infine si ritiene altresì necessario evidenziare che alcuni interventi descritti come facenti parte del protocollo d'intesa circa la "Valorizzazione produttiva integrata di Acquamara" potrebbero rientrare,

per tipologia e/o localizzazione, nel campo di applicazione della VIA e/o della VI, per cui sarebbe opportuno che il comune di Rocca d'Evandro verificasse se la variante al PUC citata dal proponente rientra nel campo di applicazione della VAS anche in integrazione con la VI e se le opere da essa previste rientrano nel campo di applicazione della VIA e/o della VI.

g. che l'esito della Commissione del 22/09/2015 così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Soc. Ca.Mo.Ter s.r.l. con nota prot. reg. n.830448 del 01/12/2015;

h. che la Soc. Ca.Mo.Ter s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 11/08/2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 22/09/2015, per il progetto "*Gestione produttiva del comparto estrattivo di basalto loc. Acquamarà C07CE_01*" da realizzarsi nel comune di Rocca d'Evandro (CE) proposto dalla Soc. Ca.Mo.Ter s.r.l. con sede in Bacoli (NA) alla via G. D'Annunzio n.54, (già via Lungolago 2° trav. N°54), con le seguenti prescrizioni, specifiche e chiarimenti:

1.1 PRESCRIZIONI:

- 1.1.1 la viabilità interna al comparto dovrà essere realizzata in modo tale da essere adeguata costantemente all'andamento dei lavori estrattivi e contemporaneamente garantire la sua funzionalità per le cure colturali e le successive verifiche da effettuarsi sulle aree già oggetto di recupero ambientale, comprese quelle delle pareti inclinate, per tutta la durata del progetto e fino alla dichiarazione di estinzione della cava le cui procedure interverranno allo scadere al diciannovesimo anno previsti dal progetto tenendo della prescrizione di cui al successivo punto 16;

- 1.2.2 l'area del cantiere estrattivo dovrà essere obbligatoriamente recintata secondo le

- pertinenti disposizioni della NdA del PRAE, in particolare prevedendo una distanza di 20 cm tra il suolo e la rete al fine di consentire il passaggio della piccola fauna;
- 1.1.3 tutti gli automezzi adibiti al trasporto del materiale estratto dovranno essere dotati di cassoni a tenuta e viaggiare con la copertura superiore chiusa con qualsiasi condizione meteorologica;
- 1.1.4 dovranno essere effettuate periodiche verifiche dell'area posta nei settori nord e nord est, prima dello sviluppo della coltivazione nella sesta e settima fase (ultimi 4 lotti) al fine di assicurare la sistemazione e la stabilità delle scarpate nella parete piroclastica per la regimentazione ed eliminazione delle acque provenienti dal sovrastante bacino. Se la realizzazione del citato fosso di guardia è prevista solo allorquando si svilupperanno la sesta e la settima fase, durante le fasi di coltivazione dovranno essere realizzate opere di regimentazione idrica a protezione delle stesse durante il loro sviluppo;
- 1.1.5 la realizzazione degli interventi strutturali nell'ambito del comparto dovrà avvenire secondo le modalità descritte nella sez. E Tavola Rel. alle pagg 12 e 13;
- 1.1.6 la sistemazione dei versanti dovrà avvenire contestualmente alla realizzazione dei fronti gradonati apportando il materiale sugli stessi man mano che ciascuno sarà realizzato (durante la fase di coltivazione del singolo lotto) e contemporaneamente all'inizio della coltivazione del fronte a partire dalla platea nel frattempo realizzata. È fatto divieto di versare il materiale utile alla ricomposizione ambientale dall'alto del fronte che verrà realizzato a conclusione di ciascun lotto o fase di coltivazione;
- 1.1.7 dovrà essere garantita la permanenza nella sua attuale collocazione dell'esemplare di quercia secolare (300 anni) presente nell'aia pertinente il fabbricato rurale contiguo all'area del comparto. È fatto altresì divieto di arrecare danni al suddetto esemplare; la localizzazione e lo stato di tale quercia secolare dovranno essere accertati in sede di sopralluogo congiunto con il Corpo Forestale dello Stato di cui al punto successivo;
- 1.1.8 gli esemplari di olivo e gli esemplari di querce camporili attualmente presenti nell'area del comparto dovranno essere censiti, prima dell'inizio dei lavori previsti dal comparto, attraverso un apposito sopralluogo congiunto con il Corpo Forestale dello Stato; gli esemplari presenti dovranno essere quantificati in numero, localizzati su planimetria e successivamente espianati e conservati in condizioni atte a garantirne la sopravvivenza e il loro riutilizzo nell'ambito del progetto di recupero;
- 1.1.9 lo stoccaggio del terreno vegetale derivante dallo scotico dovrà avvenire internamente al comparto (Tavola E2a1 del dicembre 2014) in accumuli temporanei di altezza non superiore ai 2 - 3 metri con pendenza in grado di garantire la loro stabilità ed inoltre dovrà essere garantita l'effettuazione di operazioni colturali atte a preservare le caratteristiche fisico - chimiche e biologiche del terreno e il corretto allontanamento delle acque.
- 1.1.10 le dimensioni dello strato di terreno vegetale da apporre sulle superfici rimodellate dovrà essere idoneo a garantire il buon andamento e la riuscita del progetto di recupero ambientale; in ogni caso l'ultimo strato di terreno da apporre non dovrà essere inferiore a 50 cm nelle zone ove sono previste le piantumazioni di essenze arbustive e a 100 cm ove sono previste le piantumazioni delle specie arboree;
- 1.1.11 l'eventuale terreno vegetale di provenienza esterna al sito estrattivo, da utilizzare per il ripristino dello strato di coltivo, dovrà presentare caratteristiche fisico - chimiche e granulometriche simili a quello dei terreni attualmente presenti nell'area del comparto; a tal fine, in quelle che saranno le future aree di scotico dovranno essere effettuati dei prelievi di suolo a campione (almeno 5 per ettaro) da sottoporre ad analisi, effettuando il prelievo in superficie per una osservazione superficiale o speditiva o secondo la tecnica del minipit (o pozzetto) cioè uno scavo di circa 50 cm di profondità, utile per verificare le condizioni dello strato maggiormente interessato dalle radici che è quello che si prevede in genere di scoticare; le analisi da effettuarsi sui campioni dovranno essere almeno quelle di seguito citate: tessitura (USDA), reazione (pH in H₂O), sostanza organica (%), calcare totale (%), calcare attivo (%), capacità di scambio cationico (meq/100), salinità; anche se il progetto all'attualità non prevede apporti dall'esterno di terreno vegetale, tali

indagini dovranno essere ugualmente effettuate a scopo cautelativo, qualora in fase di esecuzione degli interventi di ricomposizione si rendessero necessari tali apporti dall'esterno;

- 1.1.12 le attività di ricomposizione vegetazionale dovranno essere condotte rispettando i criteri e le specie indicate nello Studio Agronomico (El. D), con particolare riguardo alle specie indicate al fine di ricreare un ambito agricolo connotato da una notevole biodiversità e dalla presenza di specie utili all'alimentazione della fauna selvatica. Non dovrà essere previsto l'utilizzo della Robinia pseudoacacia;
- 1.1.13 nel progetto di recupero vegetazionale la tempistica dovrà prevedere, in sequenza, prima la semina delle essenze erbacee e dopo un intervallo minimo di due anni la piantumazione di quelle arbustive e arboree;
- 1.1.14 nell'area di ricostituzione della macchia mediterranea la piantumazione delle essenze arboree, come anche la disposizione delle macchie arbustive, dovrà evitare la rigida sistematicità dell'impianto; si dovranno alternare le specie, anche sfalsando opportunamente le forme, per evitare la realizzazione di rigidità geometriche e dare un assetto più naturale alla disposizione;
- 1.1.14 nelle aree del comparto ove è prevista la realizzazione di un oliveto, di un vigneto e di un seminativo dovranno essere piantumati dei nuclei di macchia mediterranea (almeno 2 - 3/ha) e dei singoli esemplari arborei (almeno 3/ha) utilizzando anche specie utili all'alimentazione della fauna selvatica onde favorire la ricolonizzazione dell'area da parte delle specie animali preesistenti lo scavo ed inoltre assicurare una maggiore biodiversità in termini di specie vegetali nell'area pianeggiante;
- 1.1.16 le cure colturali, fatta salva la durata delle attività di estrazione pari a quattordici anni, dovranno protrarsi per almeno cinque anni successivi al completamento del recupero ambientale;
- 1.1.17 prima dell'inizio dei lavori è necessaria la presentazione all'Autorità competente all'autorizzazione, ai fini delle necessarie verifiche, del Piano di Gestione dei rifiuti rispondente alle disposizioni di cui al Dlgs 117/2008, il Piano di Gestione dei Rifiuti dovrà comprendere anche la gestione dei rifiuti provenienti dallo smantellamento delle infrastrutture per l'estrazione previste dal progetto;
- 1.1.18 dovranno essere rispettate tutte le misure di mitigazione descritte nell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale. Allegato tecnico" dell'ottobre 2014, opportunamente riviste e coordinate con il presente quadro prescrittivo, ove necessario;
- 1.1.19 dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio ambientale con riferimento alle seguenti tematiche: polveri; rumore; vibrazioni; aspetti naturalistici (ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche del sito, con riferimento particolare allo stato delle fitocenosi e anche agli aspetti faunistici acque sotterranee (in termini di posizione dell'acquifero rispetto alla quota minima del comparto e oscillazioni della falda al di sotto del sito di intervento). Tale piano, partendo dalle specifiche relative al monitoraggio di cui all'elaborato "Studio di Impatto Ambientale. Allegato tecnico" dell'ottobre 2014, dovrà descrivere nel dettaglio le attività a farsi, comprensive della frequenza, e le modalità di restituzione dei dati. Tutte le attività dovranno essere dettagliate con riferimento sia alle metodologie che alle attività da porre in essere (da descrivere sia in termini qualitativi che quantitativi). I piezometri per la rilevazione dei dati sulle acque sotterranee dovranno essere localizzati in modo da restituire un quadro rappresentativo dell'oscillazione della falda. Il Piano dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in materia di VIA, al dipartimento ARPAC competente per territorio e al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta. Su tale Piano di Monitoraggio l'Autorità competente in materia di VIA si esprimerà, nei termini consueti della VIA, sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta da ARPAC;
- 1.1.20 con cadenza quinquennale, calcolata dall'inizio delle attività di cui al progetto, la Ca.Mo.Ter. dovrà produrre una relazione inerente le attività svolte, i dati di monitoraggio rilevati e tutte le informazioni necessarie a garantire la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di VIA. Tale relazione, corredata dai necessari documenti

tecniche, dovrà essere trasmessa per le eventuali determinazioni all'Autorità competente in materia di VIA, al Genio Civile di Caserta, al dipartimento ARPAC competente per territorio e al Corpo Forestale dello Stato. Sulla scorta dei riscontri degli organismi sopraccitati, l'UOD 52 05 07 provvederà ad effettuare, avvalendosi degli organi tecnico amministrativi operanti nell'ambito delle istruttorie delle procedure di VIA, la citata verifica di ottemperanza;

- 1.1.21 considerata la durata del progetto, per la quale si deve tener conto anche della prescrizione di cui al punto 16, si ritiene necessario che il progetto de quo venga assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del Dlgs 152/2006) con cadenza decennale i cui termini decorrono dall'avvio dei lavori. La verifica di assoggettabilità a farsi non interrompe i lavori di realizzazione del progetto de quo, sempre che le verifiche di ottemperanza precedentemente espletate si siano concluse con esito favorevole. La verifica di assoggettabilità decennale assorbe la verifica di ottemperanza per il quinquennio di riferimento.

SPECIFICHE E CHIARIMENTI

Si specifica che nella descrizione del progetto si fa riferimento alla circostanza che l'area del Comparto, di circa 10 ha, è inserita in un'area più vasta di circa 300 ha, ricadente anche nel Comune di Galluccio, per la quale è previsto un programma di valorizzazione più ampio e differenziato composto da vari interventi di diversa tipologia. Inoltre sempre nella descrizione del progetto si fa riferimento alla circostanza che il materiale estratto sarà trasportato ad un'area di lavorazione inerti, già allo stato esistente, attraverso una viabilità (elaborato ATAV1) che dovrà essere adeguata al passaggio dei mezzi pesanti. Nella ricomposizione ambientale vengono infine riportate anche le seguenti attività delle quali non si trova riscontro negli elaborati progettuali:

- c) *realizzazione di un'area di rifugio, lungo la viabilità a servizio del comparto, con siepi, macchie boscate, aree incolte e zone umide in cui sia possibile la sosta e la riproduzione di specie animali e vegetali selvatiche;*
d) *realizzazione, fra la viabilità comunale, l'area di rifugio e le vaste superfici destinate a pascolo e seminativo, di una stradina campestre in terra battuta, per consentire il passaggio dei mezzi agricoli e/o di un percorso equestre;*

Si chiarisce che il progetto sottoposto a VIA – VI dalla Ca.Mo.Ter. comprende esclusivamente la realizzazione del Comparto di basalto e che tale progetto non include nessuna delle altre opere previste dal protocollo d'intesa inerente la "Valorizzazione produttiva integrata di Acquamarina" interessante circa 300 ha né tanto meno: gli adeguamenti della viabilità esistente al fine di trasportare il materiale dalla cava all'area di lavorazione degli inerti; la lavorazione degli inerti che già oggi si svolge in un'area contigua al fiume Garigliano; la realizzazione di un'area di rifugio, lungo la viabilità a servizio del comparto, con siepe, macchie boscate, aree incolte e zone umide in cui sia possibile la sosta e la riproduzione di specie animali e vegetali selvatiche; la realizzazione, fra la viabilità comunale, l'area di rifugio e le vaste superfici destinate a pascolo e seminativo, di una stradina campestre in terra battuta, per consentire il passaggio dei mezzi agricoli e/o di un percorso equestre.

Si chiarisce inoltre che la progettazione prevede anche la realizzazione dell'accesso al comparto che impegna particelle esterne a quelle indicate nella perimetrazione. Tali particelle aggiuntive, impegnate in parte, sono Fg. 28, pp 122p, 181p, 180p e 38p, come risultano dall'elaborato ETAV6. Al fine di individuare univocamente gli interventi a farsi si specificano di seguito i riferimenti catastali delle opere previste dal progetto in valutazione:

- Comparto: Fg. 28, pp 42, 46p, 51, 52, 53, 54, 55p, 56, 57, 58, 59, 69, 104, 105, 106, 125, 127p, 128, 146, 147, 148, 157, 161, 162, 178p, 239, 240, 5009p, 5010p
- Accesso al comparto: Fg. 28, pp 122p, 181p, 180p e 38p

Infine si ritiene altresì necessario evidenziare che alcuni interventi descritti come facenti parte del protocollo d'intesa circa la "Valorizzazione produttiva integrata di Acquamarina" potrebbero rientrare, per tipologia e/o localizzazione, nel campo di applicazione della VIA e/o della VI, per cui sarebbe opportuno che il comune di Rocca d'Evandro verificasse se la variante al PUC citata dal proponente rientra nel campo di applicazione della VAS anche in integrazione con la VI e se le opere da essa previste rientrano nel campo di applicazione della VIA e/o della VI.

2. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione;
3. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
4. **CHE** ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1 al proponente;
 - 6.2 alla U.O.D. 53.08.11 Genio Civile di Caserta;
 - 6.3 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 6.4 al Corpo forestale territorialmente competente;
 - 6.5 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio